

A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A

COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
E RISCHI DIVERSI
CAPITOLATO TECNICO
CIG 5554337FE0



Polizza R. C. Auto e Rischi diversi n°

Tra: A.E.R. Ambiente Energia Risorse S.p.A.
Partita I.V.A./C.F.: 13888690487
con sede in : Via Marconi, 2 bis, 50068 Loc. Scopeti -Rufina (FI)
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: _____
si stipula la presente:

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI Numero

Contraente : A.E.R. Ambiente Energia Risorse S.p.A.
Assicurato : Come da condizioni di polizza
Sede Legale : Via Marconi, 2 bis, 50068 Loc. Scopeti -Rufina (FI)
Broker : Willis Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del 31/03/2014
Scadenza della copertura : Ore 24:00 del 31/03/2017
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31 Marzo di ogni anno
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO



DEFINIZIONI	4
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	4
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto.....	4
Art. 2: Gestione del contratto	5
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente.....	5
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto	5
Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa	6
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE.....	6
Art. 6: Beni assicurati	6
Art. 7: Oggetto dell'assicurazione.....	6
Art. 8: Estensioni della garanzia	7
Art. 9: Massimali e capitali assicurati – Criteri di liquidazione	7
CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE.....	7
Art. 10: Validità territoriale.....	7
Art. 11: Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni.....	7
Art. 12: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società.....	8
Art. 13: Gestione delle vertenze dei danni	9
Art. 14: Modalità per la liquidazione dell'indennizzo	9
Art. 15: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie... 9	
Art. 17: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese.....	9
Art. 18: Riparto di coassicurazione e delega	10
Art. 19: Trattamento dei dati	10
Art. 20: Disposizione finale.....	10
Art. 21: Tracciabilità dei flussi finanziari	10
Elenco dei veicoli assicurati	11
CONTEGGIO DEL PREMIO COMPLESSIVO DI POLIZZA.....	14



DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Amministrazione o Ente: A.E.R, Ambiente Energia Risorse SpA, Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse é protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto persona giuridica che stipula la assicurazione;

Attività dell'Amministrazione: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Broker: il Broker vigente Willis Italia Spa;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale é prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro;

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all'anno della sua 1' immatricolazione dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione;

Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno é parziale;

Degrado: il deprezzamento dovuto all'età e allo stato di conservazione del veicolo;

Parti accessorie: l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse;

Optionals: l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

Eventi socio politici e atti vandalici: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi;

Eventi naturali: le trombe d'aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi;

Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Rientrano in tale voce anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni o di attività di terzi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non é prorogabile automaticamente.

É facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte - e anticipata a mezzo telefax -



almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non é consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

É inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/360 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

É altresì facoltà della Amministrazione richiedere alla Società il rinnovo del contratto, alla sua scadenza, laddove ritenuto opportuno e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione del contratto, ovvero la collaborazione alla esecuzione dello stesso, é affidata al broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker é liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile, nonché quelle per la Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile veicoli e natanti a motore, nel testo vigente.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, é competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile e del Titolo X Decreto Legislativo n. 209/2005, la Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker:

- a. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto;
- b. entro i 60 (sessanta) giorni successivi a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dell'appendice:
 - o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
 - o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.



Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa

1. Per le garanzie RCA di cui alla lett. A) dell'art. Oggetto dell'Assicurazione che segue si conviene che la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o dell'Assicurato nei casi di:
 - a. danni subiti da trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti in materia, o alle indicazioni della carta di circolazione;
 - b. veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e/o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato o fosse sanzionabile ai sensi della normativa vigente;
 - c. veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui la Amministrazione fosse a conoscenza, prima del sinistro, delle esistenze delle fattispecie sopra menzionate.
2. Per le restanti garanzie di cui al medesimo articolo si conviene che, salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all'azione di surroga che possa competere nei confronti dei componenti gli Organi e/o Organismi istituzionali, dei direttori, dirigenti, dipendenti, preposti, collaboratori e operatori della Amministrazione, o altri soggetti a cui l'Amministrazione abbia concesso in uso il veicolo.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE


Art. 6: Beni assicurati

I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti - di seguito complessivamente definiti veicoli - di proprietà od in uso o locazione alla Amministrazione.

Art. 7: Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura i veicoli come sopra individuati, per:

- A) la responsabilità civile, di seguito definita garanzia RCA:
 1. obbligatoria, secondo quanto definito e regolato dalla normativa vigente in materia,
 2. dei trasportati, ovvero il pagamento dei danni cagionati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo;compresi i risarcimenti di cui agli artt. 149 e 150 del D. Lgs. n. 209/2005
- B) i danni materiali verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei seguenti eventi, limitatamente ai veicoli per i quali nell'elenco allegato è indicato il valore da assicurare, definiti garanzie ARD:
 1. incendio
 2. azione del fulmine
 3. esplosione o scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione
 4. furto o tentato furto, totale o parziale, anche se commessi per asportare oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo
 5. rapina e/o estorsione
 6. atti vandalici e/o eventi socio politici
 7. eventi naturali.
- C) il ricorso terzi;
- D) il risarcimento delle spese comunque sostenute dalla Amministrazione:
 1. a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura / chiusura del veicolo, o per lo sbloccaggio e ripristino del sistema antifurto;
 2. in caso di danno che comporti la perdita totale del veicolo, per il rateo della tassa automobilistica riferito al periodo residuo che non verrà fruito;
 3. a seguito dell'attivazione dell'airbag per incidente da circolazione oppure per cause accidentali;
 4. per la rottura dei cristalli costituenti parte integrante del veicolo dovuta a causa accidentale e/o di terzi;
 5. per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo nonché per i danni materiali verificatisi al suo interno in conseguenza di attività di soccorso e/o trasporto, anche di vittime di incidenti stradali;
 6. per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza;



7. fino alla comunicazione dell'avvenuto ritrovamento, successivo a furto totale o rapina, per il parcheggio e/o la custodia disposti dalla Pubblica Autorità, nonché per l'eventuale dissequestro del veicolo.

Art. 8: Estensioni della garanzia

L'assicurazione, nell'ambito del massimale della garanzia RCAUTO, comprende anche i danni:

- ◇ causati dalla circolazione e sosta dei veicoli assicurati in aree private;
- ◇ derivanti da rimorchi in sosta, se staccati dal veicolo trainante, o da manovre a mano;
- ◇ sofferti dalle persone trasportate su autocarri ed altri veicoli non destinati al trasporto di persone;
- ◇ sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse quando sono effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
- ◇ conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e/o del suolo causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose dal veicolo assicurato necessarie al suo funzionamento, sia esso in circolazione che non;

e comprende altresì, nell'ambito del valore assicurato per la garanzia ARD, i danni:

- ◇ alle parti accessorie fornite dalla casa costruttrice e agli accessori audiovisivi (autoradio, telefono, impianto radio, fari antinebbia, sirena ecc.) e di condizionamento, nonché agli allestimenti speciali e alle attrezzature e strumentazioni fisse e/o amovibili, in dotazione al veicolo.

Art. 9: Massimali e capitali assicurati – Criteri di liquidazione

L'ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specificate, è determinato con le seguenti modalità:

- a) per i danni di cui alle lettere A) e C) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, la somma che l'Azienda deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell'importo quale massimale unico per sinistro per ciascun veicolo di:
 - ◇ euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00)
- b) per i danni di cui alla lettera B) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, fino alla concorrenza dell'importo riportato dal Libro Matricola più avanti normato, che identifica i veicoli assicurati ed i rispettivi valori:
 - ◇ in caso di danno parziale, la spesa necessaria per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato, senza tenere conto del degrado d'uso fino alla concorrenza di un importo corrispondente al 20% (ventiprocento) del valore commerciale del veicolo interessato, e con applicazione del degrado d'uso per l'importo del danno eccedente tale percentuale;
 - ◇ in caso di perdita totale del veicolo, il risarcimento verrà conteggiato sulla base del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Qualora in caso di sinistro il valore commerciale del veicolo risulti essere superiore a quanto riportato dal Libro Matricola, non verrà applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile qualora il valore commerciale risulti superiore al valore assicurato fino alla concorrenza del 20% (ventiprocento) di quest'ultimo; qualora invece il valore commerciale del veicolo risultasse eccedente tale tolleranza, l'applicazione della regola proporzionale avverrà solo sull'eccedenza.

- c) per le spese di cui alla lettera D) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla concorrenza per ciascuna spesa dell'importo di euro 2.000,00 per sinistro.

CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 10: Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città' del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dei Paesi CEE e/o per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

Art. 11: Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni

L'indicazione dei veicoli assicurati viene effettuata mediante un Libro Matricola riportante per ogni veicolo:

- ◇ marca e modello
- ◇ numero di targa o, in assenza, altro elemento identificativo



- ◇ tipo veicolo
- ◇ cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico
- ◇ tipo di alimentazione
- ◇ anno di 1' immatricolazione
- ◇ valore assicurato
- ◇ tariffa applicata e classe di merito
- ◇ data di inclusione ed eventuale data di esclusione

oltre a ogni altra indicazione necessaria per la determinazione degli importi di premio.

Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa é automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessit  di specifica comunicazione o pattuizione.

In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualit , la Amministrazione ne dar  comunicazione alla Societ  per il tramite del broker, anche mediante posta elettronica, e la Societ  si impegna a dare efficacia alla copertura assicurativa, o alla esclusione, dalle ore 24 del giorno di ricevimento di tale comunicazione.

In caso di alienazione di un veicolo assicurato assoggettato alla formula tariffaria Bonus/Malus, con conseguente trasferimento di propriet  del veicolo stesso e sua sostituzione con altro veicolo, la applicazione é resa valida per tale altro veicolo che conserver  pertanto la classe di merito del veicolo sostituito.

Il mantenimento della classe di merito potr  avvenire unicamente se:

- il veicolo escluso e il veicolo incluso appartengono al medesimo settore tariffario,
- la esclusione e la inclusione sono contestuali.

Qualora la Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Societ  riconoscer  comunque la piena validit  del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 12: Denuncia dei sinistri – Impegni della Societ 

La denuncia del sinistro verr  effettuata per iscritto dalla Amministrazione, per il tramite del broker, entro dieci giorni dalla data dell'evento o da quando l'Ufficio Assicurazioni ne é venuto a conoscenza, e conterr  l'indicazione del giorno e luogo in cui si é verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la pi  ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorit  eventualmente intervenute e, in caso di evento che riguardi gli artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e il conseguente D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, la modulistica compilata.

In caso di evento che riguardi le garanzie di cui ai punti 4, 5 e 6 lettera B) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, dovr  inoltre essere fornita copia della denuncia presentata alla competente Autorit  Giudiziaria.

La Amministrazione far  altres  pervenire quanto prima alla Societ  ogni eventuale successiva comunicazione che dovesse pervenire.

La Societ  fornir  semestralmente all'Amministrazione per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la targa del veicolo assicurato coinvolto
- lo stato del sinistro
- l'importo stimato per la sua definizione, o
- l'importo liquidato
- nonch , per i sinistri di cui alle lettere B e successive dell'art. 6 e qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.

  facolt  dell'Amministrazione richiedere ed obbligo della societ  fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l'Amministrazione lo richieda.



Art. 13: Gestione delle vertenze dei danni

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere A) e C) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, laddove ne ricorrano le circostanze la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro la Amministrazione è assunta direttamente dalla Società la quale agisce in nome e per conto della stessa, che è tenuta a prestare la propria collaborazione.

Il legale sarà scelto dalla Società in comune accordo con la Amministrazione; in caso di disaccordo, è facoltà della Amministrazione nominare un proprio legale da affiancare al legale della Società

Qualora l'interesse della Società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

Art. 14: Modalità per la liquidazione dell'indennizzo

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere B) e D) dell'art. Oggetto dell'assicurazione la Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.

In caso di danno da furto e/o rapina l'assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusura inchiesta preliminare; l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 15: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie

Per le garanzie di cui alle lettere B) e D) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, la determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dalla Amministrazione: a tal fine, la Società invierà a quest'ultima una proposta di indennizzo.

Qualora la Amministrazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su domanda della stessa, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società, uno dalla Azienda ed il terzo in accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione.

I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.

Art. 16: Costituzione del premio e regolazione annuale

Per le garanzie di cui alla lettera A) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, il premio è costituito dall'applicazione della forma tariffaria offerta dalla Società.

Per le restanti garanzie, il premio viene computato moltiplicando la aliquota di tasso promille convenuta per ciascuna tipologia di veicoli assicurati per i corrispondenti valori, o applicando il premio unitario o complessivo convenuto.

Il premio di ciascuna annualità risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, computata sulla base delle indicazioni fornite dalla Amministrazione alla stipulazione del contratto ovvero, per le annualità successive, aggiornati nei termini di cui all'art. Impostazione del contratto – Inclusioni e Esclusioni che precede, e in base agli adeguamenti dei valori assicurati, e da una regolazione computata sulle variazioni intervenute nel corso della annualità assicurativa.


Art. 17: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Società mandataria
- ⇒ Compagnia ... Società mandante
- ⇒ Compagnia ... Società mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.



La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%

Art. 18: Riparto di coassicurazione e delega

(operante se del caso)

L'assicurazione é ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto". Ciascuna Società é tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal broker direttamente con ciascuna Società.

- ⇒ Compagnia ... Quota ... % - Delegataria
- ⇒ Compagnia ... Quota ... %
- ⇒ Compagnia ... Quota ... %

Art. 19: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 20: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

Art. 21: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.




Elenco dei veicoli assicurati


	Marca	Tipo	USO	Targa	Valore 2014	cv/q.li/cc / CU 2013	Data 1^ imm
1	IVECO	170 E27	AUT. SPECIALE IMMON- DIZIE	BJ 531 TL	6.300,00	180 q.li	2000
2	FIAT AMS	190 E 30	AUT. SPECIALE IMMON- DIZIE	AK 482 SP	5.600,00	260 q.li	2002
3	MERCE- DES	183	AUTOCARRO C/TERZI	BN486F S	28.000,00	260 q.li	01/03/2 009
4	FIAT	PUNTO	AUTOVETTURA USO PRI- VATO	CD 204 PV	1.000,00	19 hp/ CU 2	01/01/2 003
5	FIAT	PUNTO	AUTOVETTURA USO PRI- VATO	CG 150 RD	700,00	19 hp/ CU 5	01/01/2 003
6	FIAT	IVECO 120	AUT. SPECIALE IMMON- DIZIE	FI M48972	2.900,00	120 q.li	01/11/1 994
7	IVECO	150 LAV.	AUT. SPECIALE IMMON- DIZIE	BE 229 FK	2.400,00	150q.li	1999
8	IVECO	190 E 30	AUT. SPECIALE IMMON- DIZIE	AY 140 FM	9.400,00	260q.li	1998
9	IVECO	190 E 30	AUT. SPECIALE IMMON- DIZIE	AY 412 FG	8.900,00	260q.li	1998
10	PIAGGIO	PORTER	AUTOCARRO C/TERZI	CJ 588 FB	1.000,00	15q.li	2003
11	IVECO	DAILY	AUTOCARRO C/TERZI	FI N14752	500,00	35q.li	1998
12	IVECO	260 3 assi	AUT. SPECIALE IMMON- DIZIE	CG 321 PK	12.200,00	260q.li	2003
13	MAN	SPAZZATRICE	AUT. SPECIALE IMMON- DIZIE	AY 613 FF	1.800,00	140q.li	1998
14	MANITOU	MAC.OPERATRI CE	MACCH. OP. SEMOVENTE SPEC.	AEE599	5.600,00	71q.li	01/02/2 005
15	PIAGGIO	PORTER	AUTOCARRO C/TERZI	AF 632 PP	500,00	15q.li	2000
16	IVECO	DAILY CON GRU	AUTOCARRO C/TERZI	BD 348 RM	900,00	55q.li	1999
17	RENAULT	MINIMATIC	AUT. SPECIALE IMMON- DIZIE	BV 983 RP	1.600,00	75q.li	2001
18	RENAULT	MASCOT	AUTOCARRO C/TERZI	BV 847 RR	1.200,00	35q.li	2001
19	RENAULT	MASCOT + GRU	AUTOCARRO C/TERZI	BV 696 RR	3.100,00	35q.li	2001
20	PIAGGIO	PORTER	AUTOCARRO C/TERZI	CM 180 TS	1.400,00	15 q.li	01/03/2 004
21	PIAGGIO	PORTER	AUTOCARRO C/TERZI	CM 181 TS	1.200,00	15 q.li	01/03/2 004
22	EFFEDI	GASOLONE	AUTOCARRO C/TERZI	CM 182 TS	2.300,00	28q.li	01/03/2 004
23	FIAT	SCUDO	AUTOCARRO C/PROPRIO	CP 948 VM	1.800,00	24q.li	01/06/2 004
24	IVECO	SPAZZATRICE	AUT. SPECIALE IMMON- DIZIE	CN 399 XV	10.200,00	150q.li	01/07/2 004
25	RAVO	SPAZZATRICE	MACCH. OP. SEMOVENTE SPEC.	FI AH130	4.000,00	105q.li	01/10/2 004



2	6	IVECO	260 E 35	AUT. SPECIALE IMMON- DIZIE	CS497K M	20.900,00	260q.li	01/02/2 005
2	7	PIAGGIO	PORTER	AUT. SPECIALE IMMON- DIZIE	CS934K M	2.300,00	15 q.li	01/03/2 005
2	8	PIAGGIO	PORTER	AUT. SPECIALE IMMON- DIZIE	CS935K M	1.800,00	15.q.li	01/03/2 005
2	9	EFFEDI	GASOLONE	AUT. SPECIALE IMMON- DIZIE	CT687H R	3.000,00	28q.li	01/03/2 005
3	0	ECOCI- CLAT	LAVACASSON.	AUT. SPECIALE IMMON- DIZIE	AN193 DL	4.500,00	150q.li	01/04/2 005
3	1	IVECO 120E23	TRADIZIONALE	AUT. SPECIALE IMMON- DIZIE	AF 766 NS	1.800,00	115q.li	01/09/1 995
3	2	IVECO	190 E 35	AUT. SPECIALE IMMON- DIZIE	CT 692 HS	21.700,00	250q.li	01/02/2 005
3	3	IVECO 150E21	SPAZZATRICE	AUT. SPECIALE IMMON- DIZIE	CW 697 PX	14.100,00	150q.li	01/07/2 005
3	4	IVECO	190 E 35	AUT. SPECIALE IMMON- DIZIE	CW 554 PY	20.100,00	260q.li	01/09/2 005
3	5	PIAGGIO	PORTER	AUTOCARRO C/TERZI	DC962C N	3.100,00	15 q.li	01/08/2 006
3	6	PIAGGIO	PORTER	AUTOCARRO C/TERZI	DC963C N	3.100,00	15 q.li	01/08/2 006
3	7	PIAGGIO	PORTER	AUTOCARRO C/TERZI	DC964C N	3.100,00	15 q.li	01/08/2 006
3	8	FIAT IVE- CO	TRASP. IM- MOND.	AUT. SPECIALE IMMON- DIZIE	DF767B B	14.800,00	100q.li	14/03/2 007
3	9	FIAT	GRANDE PUNTO	AUTOVETTURA USO PRI- VATO	DG139Y J	3.000,00	15 hp/ CU12	20/04/2 007
4	0	FIAT	DOBLO	AUTOCARRO C/PROPRIO	DH802T B	2.800,00	20 q.li	06/06/2 007
4	1	IVECO	AUTOVEIC. SPEC.	AUT. SPECIALE	DG511Y P	25.100,00	150 q.li	23/07/2 007
4	2	EFFEDI	GASOLONE	AUT. SPECIALE IMMON- DIZIE	DK022C S	5.900,00	29 q.li	11/09/2 007
4	3	FIAT	PANDA 2^ SE- RIE	AUTOVETTURA USO PRI- VATO	DN603Y L	2.800,00	14 hp/ CU 1	01/04/2 008
4	4	PIAGGIO	PORTER	AUT. SPECIALE IMMON- DIZIE	DM172 GM	5.800,00	22 q.li	01/05/2 008
4	5	PIAGGIO	PORTER	AUT. SPECIALE IMMON- DIZIE	DM171 GM	5.800,00	22 q.li	01/05/2 008
4	6	FIAT	DOBLO'	AUTOCARRO C/PROPRIO	DP079H T	3.700,00	21 q.li	01/05/2 008
4	7	ISUZU		AUTOCARRO C/TERZI	DP252E L	7.800,00	35 q.li	01/05/2 008
4	8	IVECO		AUTOCARRO C/PROPRIO	DM988 GK	11.900,00	35 q.li	01/06/2 008
4	9	PIAGGIO	PIAGGIO	AUTOCARRO C/TERZI	DR579T M	7.300,00	22 q.li	01/01/2 009
5	0	PIAGGIO	S95	AUTOCARRO C/TERZI	DR580T M	7.300,00	22 Q.LI	01/01/2 009
5	1	PIAGGIO	S95	AUTOCARRO C/TERZI	DR581T M	7.300,00	22 q.li	01/01/2 009
5	2	PIAGGIO	S95	AUTOCARRO C/TERZI	DR582T M	7.300,00	22 q.li	01/01/2 009
5	3	USUZU		AUTOCARRO C/TERZI	DT531Y	9.600,00	35 q.li	01/01/2



3				G			009
5				DT532Y			01/01/2
4	USUZU		AUTOCARRO C/TERZI	G	9.600,00	35 q.li	009
5		MINI COMPAT-	AUT. SPECIALE IMMON-	DR820T			01/02/2
5		TATORE	DIZIE	M	20.000,00	100 q.li	009
5		MINI COMPAT-	AUT. SPECIALE IMMON-	DN081Y			01/03/2
6		TATORE	DIZIE	K	20.000,00	100 q.li	009
5		PANDA 2^ SE-	AUTOVETTURA USO PRI-	DT424N		14 hp/ CU	01/05/2
7	FIAT	RIE	VATO	E	2.600,00	1	009
5				DT434N			01/05/2
8	FIAT	DOBLO	AUTOCARRO C/PROPRIO	E	3.200,00	21 q.li	009
5		PANDA 2^ SE-	AUTOVETTURA USO PRI-	DT420N		14 hp/ CU	01/05/2
9	FIAT	RIE	VATO	E	2.600,00	1	009
6				DT394			01/07/2
0	EFFEDI	GASOLONE	AUT. SPECIALE IMMON-	MJ	13.100,00	35 q.li	003
6				DX863Y			01/10/2
1	ISUZU		AUT. SPECIALE IMMON-	V	24.900,00	75q.li	009
6				DR215F			01/06/2
2	ISUZU		AUT. SPECIALE IMMON-	A	11.200,00	35 q.li	010
6				DH773T			01/05/2
3	FIAT	DOBLO	AUTOCARRO C/TERZI	B	2.500,00	21 q.li	007
6				EC754F			01/01/2
4	IVECO	100 EH	AUT. SPECIALE IMMON-	N	30.600,00	100 q.li	011
6				DS948			01/05/2
5	MITSUBI-	FE85	AUT. SPECIALE IMMON-	DY	50.600,00	75 q.li	011
5	SHI		DIZIE				
6				EG136B			01/03/2
6	FRESIA	F180METROCAB	AUT. SPECIALE IMMON-	D	54.000,00	180 q.li	011
6				EJ178G			01/07/2
7	ISUZU		AUT. SPECIALE IMMON-	P	14.200,00	35 q.li	011
6				EJ179G			01/07/2
8	ISUZU		AUT. SPECIALE IMMON-	P	14.200,00	35 q.li	011
6				EK310C			09/02/2
9	IVECO		AUT. TRASPORTO specifi-	A	77.900,00	99 q.li	012
7			co Uso terzi				
7				DJ 249			23/04/2
0	DAIMLER		AUT. SPECIALE IMMON-	DG	27.300,00	260 q.li	007
7				EM 959			23/01/2
1	MAGIRUS	260S/E4	AUT. SPECIALE IMMON-	RX	111.300,0	261 q.li	013
7			DIZIE		0		
7				EP			17/04/2
2	FIAT	FIORINO	AUTOCARRO C/TERZI	415WS	9.300,00	17 q.li	013
7		IN ATTESA	AUT. SPECIALE IMMON-	BY 096			13/11/2
3	RENAULT	LIBRETTO	DIZIE	LH	96.900,00	180 q.li	013



CONTEGGIO DEL PREMIO COMPLESSIVO DI POLIZZA

Premio imponibile complessivo R.C.A.	euro	..
Imposte R.C.A.	euro	..
Importo per S. S. N.	euro	..

	Totale valori assicurati	Tasso promille
	Garanzie ARD	
Veicoli speciali	697.200,00	..
Autovetture e uso promiscuo	12.700,00	..
Autocarri	218.700,00	..
Autobus		..
Motocarri		..
Motocicli / ciclomotori		..
Macchine agricole / operatrici	9.600,00	..
Rimorchi

Premio imponibile complessivo per le garanzie sub B) art. 6 euro ..

Premio imponibile per le garanzie sub C) art. 6 euro ..

Premio imponibile per le garanzie sub D) art. 6 euro ..

Totale premio imponibile B)+C)+D) euro ..

Imposte A.R.D. euro ..

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO euro ..

PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA

